

***Abstract:** In caso di sinistro stradale da cui derivino lesioni personali per un soggetto che abbia stipulato una polizza infortuni relativa anche all'attività di circolazione di autoveicoli, ai fini della liquidazione del danno deve tenersi conto dell'acconto che l'assicurazione abbia già corrisposto all'assicurato. Precisamente di tale acconto si deve tenere conto sia rivalutandolo in base all'indice Istat relativo alla data di pagamento e sottraendolo dal credito liquidato, sia computando gli interessi cosiddetti compensativi (cioè il danno da lucro cessante per ritardato adempimento) sull'intero credito per il periodo che va dall'insorgere dell'obbligazione al pagamento dell'acconto, e sulla somma che residua una volta detratto l'acconto, per il periodo che va dal pagamento di quest'ultimo alla liquidazione.*

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale di Terni, nella funzione di
Giudice Monocratico, in persona del**

Dott. XXXX

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)**

Nel procedimento civile di primo grado

iscritto al n. XXXX del Ruolo Gen. e promosso con atto con atto di citazione depositato in data 25.05.2007

Da

XXXX, cod. fis. **XXXX**, nato a **XXXX** il **XXXX**, residente in **XXXX**, via **XXXX**, elettivamente domiciliato in **XXXX**, via **XXXX**, presso lo studio dell'Avv. **XXXX** che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

Contro

XXXX S.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in **XXXX**, via **XXXX**;

CONVENUTA CONTUMACE

OSSERVA

che **XXXX** ha concluso in data 19 novembre 2001 con la **XXXX S.p.a.** una polizza infortuni relativa anche all'attività di circolazione dei veicoli posta in essere dall'assicurato;

che l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il 21 marzo 2006 lo **XXXX**, nel percorrere a bordo della propria autovettura via **XXXX** in **XXXX**, è andato a collidere con un lampione pubblico riportando delle lesioni personali (cfr. quanto dichiarato dal teste oculare **XXXX**);

che il consulente d'ufficio ha concluso per la sussistenza del rapporto causale tra le lesioni riscontrate e la dinamica del sinistro;

che il consulente tecnico d'ufficio ha, con valutazione oggettiva immune da vizi logici – come tale idonea ad esser utilizzata a fini decisori – concluso rilevando che le lesioni riscontrate hanno determinato l'insorgenza di postumi permanenti stabilizzati e non suscettibili di miglioramento, in concreto rappresentati da una significativa limitazione funzionale nei movimenti del capo e nei movimenti di lateralità e di flessione anteriore, associata a segni clinici di deficit della colonna lombare da stato irritativo cronico della muscolatura paravertebrale lombare;

che l'ausiliario del giudice ha determinato per lo **XXXX** il periodo di invalidità temporanea totale in giorni 30, quello di invalidità parziale al 50% in giorni 20 e i postumi permanenti nel 6% della capacità psicofisica totale (facendo applicazione dei parametri di cui alle tabelle INAIL richiamate in polizza);

che ai fini della liquidazione del danno si adottano i parametri e le franchigie previste nell'attivato contratto di assicurazione;

che sulla base di tali argomentazioni, il danno subito dallo XXXX può essere così quantificato: **a) euro 1.033,00** a titolo di inabilità temporanea al 100% (euro 51,65 × 30 gg – 516,50 a titolo di franchigia); **b) euro 1.033,00** a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% (liquidata per intero ex art. 4 delle condizioni particolari di polizza); **c) euro 2.065,00** a titolo di invalidità permanente (pari ad euro 2.065,00 – valore del punto × 6 – 10 punti di franchigia);

che deve essere riconosciuto il rimborso delle spese mediche sostenute e ritenute congrue dall'ausiliario pari a euro 1.051,00, scomputata la franchigia pari a euro 51,65;

che in favore dell'attore XXXX deve pertanto liquidarsi la somma complessiva di euro 5.632,00;

che nel corso dell'anno 2007 l'attore ha ricevuto, a titolo di acconto dall'assicurazione convenuta, la somma di denaro di euro 516,50;

che di tale acconto si deve tenere conto: a) rivalutandolo in base all'indice Istat relativo alla data di pagamento e sottraendolo dal credito liquidato; b) computando gli interessi cosiddetti compensativi (cioè il danno da lucro cessante per ritardato adempimento secondo quanto stabilito da Cassazione, a Sezioni unite, 17.12.1995), sull'intero credito per il periodo che va dall'insorgere dell'obbligazione al pagamento dell'acconto, e sulla somma che residua una volta detratto l'acconto, per il periodo che va dal pagamento di quest'ultimo alla liquidazione (cfr. Cass., 25 agosto 2003, n. 12452);

che all'esito della detrazione dell'acconto ricevuto (già rivalutato) il diritto di credito residuo dello XXXX è pari ad euro 5.098,82, oltre interessi nella misura del tasso legale a decorrere dalla domanda, in mancanza di prova del danno da lucro cessante da parte dell'attore;

che la XXXX S.p.a., soccombente, deve essere condannata a rimborsare all'attore le spese processuali da questi anticipate, nella misura indicata in dispositivo, ivi comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio e di consulenza di parte;

che la sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale;

che la sentenza è esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.);

P.Q.M.

1) condanna la XXXX S.p.a. a corrispondere in favore di XXXX la somma di euro 5.098,82, oltre interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal maggio 2007 sino all'effettivo pagamento;

2) condanna la XXXX S.p.a. a rimborsare a XXXX le spese processuali anticipate, che si liquidano in euro 1.133,00 per diritti di procuratore, euro 1.330,00 per onorari di avvocato e euro 626,58 per spese, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e C.A.P. come per legge, oltre spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in euro 400,00, oltre oneri di legge.

Il giudice designato

Dott. XXXX